

CAMERA DEI DEPUTATI N. 394

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MAGGIONI

Presentata il 7 settembre 1976

Istituzione di corsi di lingue straniere nelle scuole elementari statali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottopongo al vostro esame — presentata nella scorsa VI legislatura, dal deputato Miotti Carli Amalia con altri 27 deputati fra i quali l'attuale proponente — scaturisce da una serie di considerazioni sul momento storicamente impegnato che il nostro Paese sta vivendo nel contesto europeo; essa mira a creare quei presupposti di reciproca comprensione tra i popoli di lingue diverse, senza i quali ogni tendenza unificatrice delle strutture economiche e di base è destinata a trovare ostacoli insuperabili.

Infatti, l'incremento dei rapporti internazionali a livello d'interscambio di mano d'opera, l'accentuarsi del flusso turistico favorito dal miglioramento delle comunicazioni, la diffusione dell'idea europeistica nel quadro della solidarietà umana e sociale, costituiscono altrettanti fattori di sviluppo che non possiamo ignorare; e ciò appare ancor più evidente se si considera che ci troviamo in una condizione di manifesta inferiorità nella conoscenza delle lingue rispetto alle altre nazioni europee ove l'insegnamento di almeno una lingua straniera

fa parte integrante degli ordinamenti scolastici della prima infanzia.

Non dobbiamo poi dimenticare che l'Italia da oltre un decennio ha aderito alle risoluzioni del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO di promuovere le iniziative più opportune affinché vengano inserite nell'ordinamento interno dei singoli Stati membri apposite norme per adeguare le strutture dell'insegnamento linguistico alle istanze di una società moderna; e per evitare che le enunciazioni teoriche cadano nella vuota astrattezza, riteniamo doveroso assumere l'iniziativa di formulare la presente proposta, attraverso la quale si tende ad introdurre l'insegnamento delle lingue straniere di maggiore diffusione fra quelle considerate di fondamentale importanza (inglese, francese, tedesco e spagnolo) ed a ristrutturare, inoltre, i metodi didattici per renderli accessibili al grado di sviluppo degli alunni delle elementari, che, com'è noto, hanno maggiori possibilità di apprendimento.

Per i motivi esposti, onorevoli colleghi, sono certo di poter confidare nel vostro pieno consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A titolo di sperimentazione vengono istituiti nelle scuole elementari statali, per la durata di tre anni, corsi d'insegnamento delle seguenti

lingue straniere: inglese, francese, tedesco, spagnolo. Essi avranno la durata di tre ore settimanali da svolgersi durante il normale orario dell'attività scolastica.

ART. 2.

Ciascun alunno non può frequentare più di un corso di lingua straniera, la cui scelta è compito di chi esercita la patria potestà, d'intesa, quando occorra, con le autorità scolastiche.

L'insegnamento è limitato alle nozioni fondamentali, deve adeguarsi alle capacità di apprendimento del bambino e mirare particolarmente alla comprensione della lingua ed alla espressione orale.

ART. 3.

È costituito presso la Direzione generale dell'istruzione elementare un ispettorato per le lingue straniere con il compito di coordinare i programmi d'insegnamento, di scegliere i testi e di stabilire la metodologia didattica.

ART. 4.

Il Ministro della pubblica istruzione, con apposite ordinanze, autorizzerà i provveditori agli studi:

a) ad assegnare ai corsi sperimentali d'insegnamento delle lingue nelle scuole elementari i professori di tali discipline, in servizio presso le scuole medie e, in mancanza, i laureati in lingue che ne facciano richiesta;

b) ad istituire corsi di aggiornamento in lingue straniere per maestri elementari di ruolo o incaricati muniti di laurea, per laureati in giurisprudenza, scienze politiche, lettere e filosofia, pedagogia. Conseguiranno la nomina ad esaurimento ed in ordine di graduatoria coloro che avranno superato le prove finali di idoneità nella lingua prescelta.

Con proprio decreto il Ministro della pubblica istruzione stabilirà l'ammontare dell'assegno mensile loro spettante.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno di inizio dell'anno scolastico successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.